



**Club alpino italiano**

**Regione Liguria**

**Statuto 2021**

**Approvato dalla ARD Liguria a Genova il 27 marzo 2021**

**Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Cai  
con atto n° 82 del 21/11/2020 con integrazione Art.10**

# **Statuto Cai Liguria 2021**

## **SOMMARIO**

### **Preambolo**

- Art. 1 Costituzione e finalità**
- Art. 2 Sede e anno sociale**
- Art. 3 Organi del CAI Liguria**
- Art. 4 Assemblea regionale dei delegati**
- Art. 5 Compiti della ARD**
- Art. 6 Compiti della ARD di Area LPV**
- Art. 7 Comitato direttivo regionale**
- Art. 8 Compiti del CDR**
- Art. 9 Presidente regionale**
- Art. 10 Collegio regionale dei revisori dei conti ovvero organo di controllo**
- Art. 11 Collegio dei Probiviri**
- Art. 12 Organi tecnici territoriali operativi**
- Art. 13 Divieti ed obblighi del CAI LIGURIA**
- Art. 14 Patrimonio del CAI Liguria**
- Art. 15 Scritture contabili – bilancio di esercizio e relazione di missione**
- Art. 16 Bilancio sociale**
- Art. 17 Libri sociali obbligatori**
- Art. 18 Cariche sociali e incarichi**
- Art. 19 Scioglimento del CAI Liguria**
- Art. 20 Regolamento del CAI Liguria**
- Art. 21 Modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria**
- Art. 22 Disposizioni finali e transitorie**

## Preambolo

### STATUTO CAI – ARTICOLO 1

*“Il Club alpino italiano (CAI), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.*

### STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 4

*“Il CAI è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le norme previste al Titolo VII”.*

Gli uffici degli organi centrali e della direzione costituiscono la struttura centrale (cd Sede centrale), ove è posta la sede legale del CAI; *“le sezioni e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture territoriali.”*

*“Il CAI è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963 n. 91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato”.*

### STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 5

*“Il CAI e le singole strutture territoriali hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti”.*

### STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 32

*“1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).*

*2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e Province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.*

*3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale”.*

### STATUTO CAI – ESTRATTO ART: 36

*“1. L’inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l’adesione al Club alpino italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico regolamento disciplinare”.*

## **CAI GR LIGURIA**

Le sezioni liguri del Club alpino italiano hanno costituito il Raggruppamento Regione Liguria (CAI Liguria) nell'Assemblea tenutasi a Venaria Reale il 20 novembre 2005; il primo Statuto del CAI Liguria è stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 4 febbraio 2006.

Il CAI Liguria, retto dal presente Statuto, si rapporta con gli omologhi raggruppamenti regionali con i quali costituisce l'Area interregionale Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta (in sigla LPV) per il coordinato conseguimento dei fini istituzionali.

Il CAI Liguria, raggruppamento regionale del Club alpino italiano, è associazione di 2° livello e pertanto lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI costituiscono ordinamento superiore e vincolante.

I soci delle sezioni liguri, purché maggiorenni, eleggono nelle rispettive assemblee sezionali i delegati elettivi come stabilito dallo Statuto del CAI (art.12). I delegati elettivi e di diritto (i presidenti di sezione) rappresentano i soci e le sezioni nelle assemblee a livello nazionale (AD) e regionale (ARD).

Tutti i soci del CAI Liguria possono esaminare i libri sociali presso la sede associativa.

### **Il preambolo fa parte integrante dello Statuto del CAI Liguria**

## **Art. 1 – Costituzione e finalità**

1. Il Club alpino italiano - Regione Liguria, costituito a Venaria Reale il 20 novembre 2005 quale Raggruppamento Regionale (GR) dei soci e delle sezioni del CAI appartenenti alla Regione Liguria, in breve **CAI Liguria**, concorre al conseguimento dei fini istituzionali del **Club alpino italiano (CAI)**, e cioè:
  - a. promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
  - b. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del DLgs 117/2017 e smi (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs 42/2014.
2. Resta ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club alpino italiano, il quale è presente in Liguria continuativamente dal 1880.
3. Il CAI Liguria è costituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CAI, con riferimento al DLgs 117/2017 e smi, e opera in costante conformità allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI nonché ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle delibere degli organi centrali del CAI, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, aconfessionale ed improntato a principi di democraticità.
4. Il CAI Liguria ha per scopo di:
  - a. perseguire il coordinato conseguimento dei fini istituzionali del CAI da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
  - b. rapportarsi con la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo.
5. Il CAI Liguria è Associazione di Promozione Sociale (APS) e fa parte degli Enti del Terzo Settore (ETS); opera con la denominazione ufficiale di "Club alpino italiano – Regione Liguria – APS-ETS": essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
6. Il CAI Liguria potrà inoltre esercitare, con riferimento all'art. 6 del DLgs 117/2017 e smi, attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali; e tra esse:
  - a. conclusione di contratti d'affitto, di locazione o di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
  - b. erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
  - c. assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali;
  - d. organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell'area territoriale.
  - e. Organizzazione e gestione di ogni altra attrezzatura/impianto per attività sportiva (indoor/outdoor, training, test, ecc.)
7. I soci del CAI Liguria sono le sezioni liguri e i soci delle stesse. Chi intende aderire al CAI Liguria e quindi diventare socio del Club alpino italiano, ai sensi degli artt. 9-10-11 dello Statuto Cai e art. 10 del Regolamento Cai, nel rispetto dell'art. 23 del DLgs 117/2017 e smi, deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione della Liguria presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, CF, indirizzo mail, su apposito modulo (anche on line) completo di espressa autorizzazione al trattamento dati e deve pagare la quota di

ammissione e la quota associativa prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Il consiglio direttivo della sezione, alla quale è stata presentata la domanda, decide sull'accettazione.

8. Per i diritti e i doveri dei soci si applica l'art.9 dello Statuto CAI nel rispetto dell'art.23 del DLgs 117/2017 e smi.

#### **Art. 2 – Sede e anno sociale**

1. La sede del CAI Liguria è stabilita a Genova in quanto capoluogo regionale.
2. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre.

#### **Art. 3 – Organi del CAI Liguria**

1. Sono organi del CAI Liguria:
  - a. l'assemblea dei delegati (ARD);
  - b. il comitato direttivo regionale (CDR);
  - c. il presidente regionale (PR);
  - d. il collegio regionale dei revisori dei conti ovvero l'organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore);
  - e. il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale tra i gruppi regionali LPV.

#### **Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati**

1. La ARD è l'organo sovrano del CAI Liguria. È composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della Assemblea dei Delegati (AD), di cui al Titolo III dello Statuto CAI, in rappresentanza dei soci e delle sezioni.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento per l'AD, con gli adattamenti indispensabili.
3. Le delibere della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del CAI Liguria.
4. La ARD ordinaria si svolge entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno. Una seconda ARD congiunta con i gruppi regionali di area LPV si svolge entro il 30 novembre di ogni anno.
5. La ARD straordinaria, regionale o LPV, è convocata quando il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal CDC, o dal collegio regionale revisori dei conti, ovvero dall'organo di controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti del Codice del Terzo Settore, o da un terzo dei delegati aventi diritto al voto.

#### **Art. 5 – Compiti della ARD**

1. La ARD ordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a. adotta lo Statuto del CAI Liguria, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC;
  - b. adotta il Regolamento del CAI Liguria;
  - c. adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria;
  - d. elegge il PR, i componenti del CDR, i componenti del collegio regionale dei revisori dei conti, ovvero dell'organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, e negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e. elegge i componenti del collegio dei probiviri, se in forma regionale;
  - f. costituisce, conferma, unifica e sopprime organi tecnici territoriali operativi (OTTO), commissioni e altri organismi regionali destinati allo svolgimento

- di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi annuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
- g. elegge, su proposta del CDR, i componenti degli OTTO regionali;
  - h. favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni;
  - i. delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
  - j. stabilisce annualmente, su proposta del CDR, il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al CAI Liguria per il suo funzionamento;
  - k. approva l'operato del CDR, la relazione del presidente e di missione e i bilanci di esercizio, sociale e economico preventivo.
  - l. delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali.
  - m. approva l'assunzione di partecipazioni del CAI Liguria in enti, associazioni di secondo grado, società commerciali o cooperative, nonché altre eventuali attività proposte e approvate dal CC, sempre in funzione del conseguimento degli scopi
2. La ARD straordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche:
    - a. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria in unica lettura, delibera su ogni questione, contenuta nell'O.d.g., che le venga sottoposta dal CDR o dal collegio dei revisori dei conti o dall'organo di controllo
    - b. delibera su fusioni, scissioni e trasformazioni in conformità allo Statuto CAI e alle indicazioni della Sede centrale

#### **Art. 6 – Compiti della ARD di Area LPV**

1. La ARD congiunta di area LPV assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area come stabilito al titolo VII del Regolamento Generale;
  - b. elegge i componenti del collegio dei probiviri se in forma interregionale;
  - c. adotta, su proposta dei CDR, il regolamento per il funzionamento dell'area LPV e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
  - d. su proposta dei CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime OTTO, commissioni e altri organismi interregionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
  - e. approva preventivamente i programmi annuali di attività degli OTTO, delle commissioni e di altri organismi interregionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
  - f. elegge, su proposta dei CDR, i componenti degli OTTO interregionali.

#### **Art. 7 - Comitato direttivo regionale**

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del CAI Liguria.
2. Il CDR è composto da otto consiglieri oltre al PR; è rinnovato parzialmente per un terzo ogni anno: due consiglieri nell'anno in cui elegge il PR, tre consiglieri in ciascuno degli altri due anni, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo l'ARD di primavera, il CDR elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti qualora vacanti; l'incarico dura fino al termine del mandato del consigliere designato.
4. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il CDR nomina, con

le modalità e i compiti specificati nel regolamento:

- a. il comitato elettorale regionale (CER);
  - b. il segretario;
  - c. il tesoriere.
5. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CC+, del CDC e del collegio nazionale revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV e i componenti dell'organo di controllo regionale.
  6. I componenti del CDR partecipano alla ARD regionale e di area LPV; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione.

### **Art. 8 – Compiti del CDR**

1. Il CDR rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del CAI Liguria.
2. Il CDR può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le sezioni se non per programmi adottati dalla ARD, o per mandato delle sezioni interessate, o per espressa delega del CDC.
3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a. predispose i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
  - b. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Liguria;
  - c. redige lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria; redige, collaziona e riorcina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria, preparate per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Liguria e ne sottopone il testo alla ARD; fornisce l'interpretazione autentica dello Statuto;
  - d. redige il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione della ARD;
  - e. predispose il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e, dopo approvazione da parte della ARD, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet secondo le tempistiche di legge;
  - f. tiene aggiornati il libro delle assemblee regionali e interregionali LPV e delle relative delibere;
  - g. tiene aggiornati il libro delle riunioni e delle delibere proprie;
  - h. pone in atto le delibere della ARD;
  - i. promuove, indirizza e segue l'attività delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
  - j. adotta propri regolamenti per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo interno; adotta gli atti e i provvedimenti gestionali e amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione del bilancio di esercizio secondo la modulistica predisposta, lo trasmette, non appena approvato dalla ARD, alla direzione del CAI e lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore;
  - k. definisce e gestisce il budget del CAI Liguria per l'esercizio corrente in linea con il preventivo approvato dall'ARD;
  - l. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali, anche in dimensione interregionale; ne controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendone alla ARD;
  - m. delibera la costituzione di nuove sezioni e approva la costituzione di nuove sottosezioni;
  - n. coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità

- istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- o. delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale; la liquidazione è fatta sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI; se la sezione è ETS devono essere previste le modalità di cui all'Art.9 del DLgs 17/2017
  - p. designa i componenti degli OTTO regionali e, d'intesa con il CDR di area LPV, di quelli interregionali
  - q. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, tempi e relativo budget;
  - r. collabora con le sezioni di altri GR che hanno strutture ricettive in Liguria e con altri GR ove sorgono strutture ricettive di sezioni liguri;
  - s. delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandata dalla ARD;
  - t. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento dei fini istituzionali del CAI
- 4. Il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante.
  - 5. Il CDR promuove e attua iniziative di area LPV collaborando attivamente con i corrispettivi CDR di Piemonte e Valle d'Aosta.

#### **Art. 9 – Presidente regionale**

- 1. Il PR è il legale rappresentante del CAI Liguria; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.
- 2. Il PR assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a. convoca le ARD, anche in forma interregionale;
  - b. convoca e presiede il CDR;
  - c. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Liguria,
  - d. pone in atto le delibere del CDR;
  - e. trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle sezioni e alla Sede centrale del Cai, dopo approvazione dell'ARD;
  - f. adotta delibere su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
- 3. In caso di impedimento il PR è sostituito da uno dei vicepresidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.

#### **Art. 10 – Collegio regionale dei revisori dei conti ovvero organo di controllo**

- 1. Il collegio regionale dei revisori dei conti o l'organo di controllo vigila sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Liguria. È costituito da tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni sociali completi; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2. L'organo di controllo, anche in forma monocratica, costituito in presenza dei previsti requisiti di legge, esercita le funzioni ad esso attribuite dagli artt. 30 e 31 del DLgs 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo, soci e/o non soci, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c2, del codice civile. Se collegiale l'organo di controllo è costituito da tre componenti; il requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il CAI Liguria resta comunque sottoposto

- ai controlli dell'ordinamento centrale del CAI.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di unità sociale.
  5. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c1 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  6. L'organo di controllo elegge il presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
  7. I membri effettivi dell'organo di controllo sono invitati e assistono alle riunioni del comitato direttivo e alle assemblee dei delegati senza diritto di voto. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni. Tiene aggiornato il libro delle riunioni e delle delibere.
  8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.
  9. È compito dell'organo di controllo:
    - a. l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione del CAI Liguria, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei delegati;
    - b. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del CAI Liguria
    - c. la vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento;
    - d. la convocazione dell'assemblea dei delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del comitato direttivo.

#### **Art. 11 – Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all'ordinamento del CAI. Può essere in forma regionale o interregionale LPV come da decisioni delle ARD interessate.
2. Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri.
3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del CAI. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.

#### **Art. 12 – Organi tecnici territoriali operativi**

1. Specifico regolamento interregionale, come definito nel regolamento, definisce le modalità di funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) LPV.
2. Le modalità di funzionamento degli OTTO regionali sono stabilite dal CDR in riferimento al regolamento interregionale in quanto applicabile.

### **Art. 13 – Divieti e obblighi del CAI Liguria**

1. Il CAI Liguria non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato.
2. Il CAI Liguria non aggiunge alla propria denominazione ufficiale il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI.
3. Il CAI Liguria è obbligato a depositare il bilancio economico e il bilancio sociale approvato dall'ARD presso il registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarli sul sito internet del CAI Liguria nelle tempistiche previste per legge.
4. Il CAI Liguria è obbligato nei confronti della Sede centrale del CAI a:
  - a. presentare, entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio di esercizio;
  - b. trasmettere l'elenco degli eletti alle cariche sociali e il recapito ufficiale entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
  - c. trasmettere al CE l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI e le schede delle votazioni per la carica di CC, entro trenta giorni dalle votazioni;
  - d. trasmettere lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e le loro modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte dell'ARD;
  - e. usare lo stemma del CAI, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio;
  - f. inviare alla biblioteca nazionale del CAI, a titolo gratuito, almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

### **Art. 14 – Patrimonio del CAI Liguria**

1. Il patrimonio del CAI Liguria è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Il fondo patrimoniale di garanzia, fissato in 15 mila euro, è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione.
3. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale, dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di Enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
4. L'associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del DLgs 17/2017.
5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
6. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.

### **Art. 15 – Scritture contabili – bilancio di esercizio e relazione di missione**

1. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione.
2. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte.
3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

### **Art.16 – Bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di legge, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dopo approvazione da parte dell'ARD è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del CAI Liguria, secondo le tempistiche previste dalla legge.

### **Art.17 – Libri sociali obbligatori**

1. il CAI Liguria predispose, detiene ed aggiorna i seguenti libri:
  - a. il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - b. i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell'organo di controllo e di ogni altro organo sociale.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel preambolo del presente statuto e dal regolamento CAI Liguria.

### **Art. 18 – Cariche sociali e incarichi**

1. Tutte le cariche del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici regionali e interregionali, sono elettive a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 c 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del DLgs 117/17 (Codice Terzo Settore), e fatto salvo rimborso delle sole spese di missione. L'attività sociale è effettuata in prevalenza dai soci in modo volontario, secondo l'art 35 c1 del DLgs 117/2017 e smi, in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. I componenti del CER, il segretario e il tesoriere durano anch'essi in carica tre anni ma sono sempre rinominabili.

### **Art. 19 – Scioglimento del CAI Liguria**

1. Fermo restando che il CAI Liguria, costituito in ETS, può essere sciolto solo per effetto di modifica dello Statuto generale del CAI o per il venir meno di sezioni nella regione Liguria, lo scioglimento avverrà ai sensi della legislazione in materia secondo le previsioni di cui all'art. 9 del DLgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e il suo patrimonio sarà devoluto ad altro GR dell'Area LPV o ad altro GR

costituito in ETS, previo parere positivo del collegio nazionale dei revisori del CAI ai sensi del Regolamento Generale del CAI, secondo le previsioni di cui all'art. 9 del DLgs 117/2017.

#### **Art. 20 – Regolamento del CAI Liguria**

1. Il Regolamento del CAI Liguria – individuando quando necessario gli organi o le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:
  - a. conseguimento dei fini istituzionali e sociali, recapiti, uso del logo;
  - b. attribuzione e rinnovo dei consiglieri;
  - c. funzionamento del CDR, comitato di presidenza, segretario e tesoriere;
  - d. preparazione e funzionamento dell'ARD;
  - e. regolamento per il funzionamento dell'area LPV;
  - f. regolamento per il funzionamento degli organi tecnici interregionali;
  - g. cariche sociali e incarichi.
2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, il regolamento del CAI Liguria può rinviare a specifici regolamenti purché nel regolamento stesso siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.
3. Il CDR coordina le disposizioni del regolamento con le norme dello statuto entro sei mesi dalla ARD.

#### **Art. 21 – Modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria**

1. Le modifiche allo statuto e al regolamento del CAI Liguria sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al CAI Liguria e che rappresentino almeno un terzo delle sezioni. Le modifiche sono adottate se approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
2. Lo statuto acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del CC del CAI
3. L'adeguamento dello statuto e del regolamento del CAI Liguria alle modifiche dell'ordinamento del CAI è atto dovuto e deve essere compiuto entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.
4. Dopo ogni modifica dello statuto e del regolamento Generale del CAI, e dello statuto e del regolamento del CAI Liguria adottata dalla ARD, il CDR cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto e del regolamento del CAI Liguria non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifica dello statuto.

#### **Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano e alla normativa vigente di cui al DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni e attuazioni nonché, per quanto non previste dal Codice del terzo Settore,

- ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.
2. L'assunzione del titolo di ETS è subordinata all'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 

## Riferimenti

Statuto CAI del 18 dicembre 2010

Regolamento Generale CAI del 18 aprile 2020

## Acronimi

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CCIC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (già Consiglio Centrale)
CC	Consiglio Centrale (abbreviazione corrente per CCIC)
CDC	Comitato Direttivo Centrale
CDR	Comitato Direttivo Regionale
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
PS	Presidente Sezionale
GR	Raggruppamento (Gruppo) Regionale dei soci e delle sezioni di una regione
CE	Comitato Elettorale
CER	Comitato Elettorale Regionale
SO	Struttura operativa
OTCO	Organo tecnico centrale operativo
OTTO	Organo tecnico territoriale operativo
LPV	Area interregionale Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta (già Convegno LPV)

## Cronologia dello Statuto

1. Primo Statuto del CAI Liguria adottato dai delegati Liguri nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Venaria il 20 novembre 2005; approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n° 4 del 4 febbraio 2006, comunicato con protocollo n° 17838 del 22 dicembre 2005.
2. Modificato, come auspicato dal Comitato direttivo centrale, in base alle richieste pervenute di adempimento alla mozione CAI Liguria di Venaria, ove applicabili.
3. Modificato, come adottato dai delegati liguri nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Giaveno il 26 marzo 2006, in recepimento modifiche richieste dal CCIC con protocollo n° 344 del 14 febbraio 2006 (soppressione comma 3-f art 18).
4. Modificato, come adottato nell'ARD tenutasi ad Albenga il 1° aprile 2007 (modifica delle maggioranze richieste per variazioni statutarie [due terzi dei votanti], correzioni minori segnalate nell'ARD tenutasi a Genova il 12 novembre 2006 e correzione di alcuni refusi).
5. Modificato, come adottato nell'ARD tenutasi a Sarzana il 6 aprile 2008 (modifiche ai riferimenti agli organi tecnici periferici operativi, come da nuova nomenclatura adottata in sede centrale; riscrittura artt. 14 e 15).
6. Modificato, con separazione di parte statutaria e parte regolamentare, come adottato nell'ARD tenutasi a Genova il 3 febbraio 2018, verbale del notaio Giovanni Porcile repertorio n° 1053, raccolta n° 646; registrato a Genova il 12 febbraio 2018 al n° 2349 serie 1T; approvato dal CC con atto n° 24 del 24 marzo 2018, comunicato dalla direzione con protocollo 1925 del 27 marzo 2018;
7. Modificato con introduzione normativa di cui al DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relative disposizione di attuazione, come adottato nell'ARD tenutasi a Genova il 18 ottobre 2020; approvato dal CC con atto n° 82 del 21 novembre 2020 con integrazione art. 10.
8. Modificato art.10 su indicazione del CAI Centrale del 10/12/2020 e modificati art.1 comma 3,6,7 e 8, art.4 comma 6, art.5 comma 1, art.18 comma 1 e art.19 comma 1 secondo indicazioni della Regione Liguria, come da mail di Somacal del 12/02/2021 in conformità a normativa CTS, registrato presso Agenzia delle Entrate e approvato da CC con atto n. del